



CIRCOLARE N. 34

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO III

Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Ai Dipendenti del Ministero dell'Economia
e delle Finanze iscritti al Registro dei
revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010

LORO SEDI

OGGETTO: Prima formazione del Registro dei revisori legali - Determina del Ragioniere Generale dello Stato, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

È stata pubblicata in data 25 giugno 2013 sul sito internet istituzionale della R.G.S. la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013, concernente le modalità di trasmissione telematica delle informazioni inerenti i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, pubblicato in G.U. n. 201 del 29 agosto 2012, avvia la fase di "*prima formazione del Registro*" cui sono tenuti tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali.

I soggetti destinatari di tale adempimento, ivi compreso il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze che risulti regolarmente iscritto a detto Registro, sono pertanto tenuti a prender parte, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della predetta determina (**23 settembre 2013**), alle operazioni di "*prima formazione*" che consentiranno di aggiornare ed integrare il contenuto informativo del vecchio registro dei revisori contabili alle nuove disposizioni,

nel rispetto dei principi di integrità dell'informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali.

Al fine di verificare l'iscrizione al Registro dei revisori legali, si ricorda che è possibile effettuare una ricerca anagrafica sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - dedicato alla revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it - area “ricerca revisore”

(link: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/>).

L'aggiornamento e l'integrazione dei dati afferenti ai soggetti iscritti nel Registro dovrà avvenire unicamente con modalità telematiche.

A tal fine, è stata istituita nell'ambito del nuovo portale della revisione legale, già in linea dal 19 marzo scorso, un'apposita area riservata accessibile a ciascun iscritto, previo accreditamento personale che avverrà con le modalità stabilite nel documento tecnico di cui all'allegato A della citata determina.

Al termine della procedura di accreditamento verrà rilasciata una password (composta da due codici PIN), da cambiare dopo il primo accesso, che consentirà al revisore di entrare nella propria pagina personale¹.

Riguardo alle informazioni richieste si precisa quanto segue.

Dati anagrafici

È importante verificare la correttezza dei dati anagrafici (in particolare, il codice fiscale e l'indirizzo) e procedere, in caso di variazione, al tempestivo aggiornamento.

Dati relativi agli incarichi

La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l'iscrizione nella sezione “*revisori inattivi*” del Registro dei revisori legali.

Il legislatore, attraverso l'istituzione delle due diverse sezioni del Registro (attivi e inattivi), ha voluto infatti rendere più stringenti gli obblighi della formazione continua nei confronti

¹ Si suggerisce di conservare la password con la massima cura e riservatezza, dal momento che, anche successivamente alla chiusura della fase di aggiornamento del Registro, potrà essere riutilizzata per la visualizzazione dei dati inseriti ed il necessario successivo aggiornamento.

dei revisori che esercitano concretamente tale attività oltre che prevedere, a tutela degli interessi coinvolti, il controllo di qualità sull'operato degli stessi.

Riguardo ai revisori iscritti nella sezione attivi va ricordato che, oltre all'obbligo formativo e al controllo di qualità, da parte della competente autorità vigilante², tali revisori sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato *“all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio”*.

Al fine della corretta individuazione degli incarichi che concorrono alla qualificazione di *“revisore attivo”* e del relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati ritenuti strumentali allo svolgimento dell'attività di vigilanza, si precisa che, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. *m*) del D.Lgs. 39/2010 è considerata revisione legale *“la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto o, nel caso in cui sia effettuato in un altro Stato membro dell'Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/Ce vigenti in tale Stato membro”*; tale definizione conduce necessariamente all'espressione di un giudizio sul bilancio effettuata ai sensi dell'art. 14 del citato D.Lgs. 39/2010. Alla luce di quanto sopra espresso, ai fini del transito e della permanenza nella sezione attivi, non sono pertanto da considerare assimilabili alla *“revisione legale”* le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali ad esempio le relazioni sulle fusioni o più in generale l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del Codice Civile.

Sono pertanto soggetti all'obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell'organo di controllo) per i quali è previsto, in base al Codice Civile o altra disposizione normativa, che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro, effettuato in conformità all'articolo 14 del menzionato D.Lgs. 39/2010³ e nel rispetto ai principi di revisione (di cui all'articolo 11 del medesimo Decreto Legislativo).

² Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 39/2010 la **Consob** vigila sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico; il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** ai sensi dell'art. 21 sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (così come analiticamente individuati dall'art. 16).

³ Con il D.Lgs. 39/2010 di recepimento della Direttiva 2006/43/CE l'art. 2409-ter del codice civile è stato abrogato e la disciplina del giudizio è ora contenuta nell'art.14 del predetto decreto legislativo (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio).

Va precisato che non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere, quindi, espressamente conferito al collegio sindacale stesso, ai sensi dell'art. 2409-*bis* o dell'art. 2477 del Codice Civile, dallo statuto societario.

Pertanto, al fine di qualificare l'attività come revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 al di fuori dei tipi societari nelle quali è sempre obbligatoria, è necessaria una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l'attività di controllo contabile dei bilanci.

Riguardo, in particolare, agli incarichi di componente del collegio dei revisori dei conti degli enti ed organismi pubblici, si rimanda a quanto espressamente disposto in proposito dall'art. 20 del D.Lgs. 123/2011 che fornisce un elenco puntuale dei compiti peculiari di tale organo di controllo, chiamato a provvedere, tra l'altro, all'importante funzione di "*monitoraggio della spesa pubblica*" e che consente di escludere che le molteplici attività svolte presso gli enti stessi possano essere assimilate alla revisione legale.

L'esame congiunto delle due diverse disposizioni (art. 14 D.Lgs. 39/2010 e art. 20 D.Lgs. 123/2011) porta a considerare che i due diversi compiti attribuiti all'organo di controllo non sono perfettamente equiparabili e che pertanto la "*revisione legale dei conti*" va da ricondotta unicamente alla fattispecie espressamente contenuta nel citato art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

L'art. 13 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, prevede che siano, inoltre, comunicati, per ciascuno incarico, tra l'altro, la durata e i relativi corrispettivi.

In merito alla durata dell'incarico va segnalato che occorre specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza (individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione) avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell'incarico medesimo.

Riguardo ai corrispettivi per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale, si precisa che gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d'anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all'attività di componente del collegio sindacale), tenendo presente che, dal tenore letterale della norma di riferimento (art. 21, comma 8, del D.Lgs. 39/2010), si ricava che devono essere indicati i soli corrispettivi effettivamente "*realizzati dagli iscritti*" e quindi i compensi erogati direttamente al revisore (non vanno pertanto indicati eventuali compensi soggetti al regime della "onnicomprensività" di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Per quanto concerne, infine, l'opzione tra elenco dei revisori "*attivi*" e sezione dei revisori "*inattivi*", si segnala che, a regime, sono destinati ad essere collocati d'ufficio nella sezione

relativa ai revisori inattivi quei soggetti che non hanno assunto almeno un incarico di revisione legale o la collaborazione ad attività di revisione presso società di revisione. Saranno, inoltre, collocati su base volontaria nella sezione inattivi tutti coloro che in qualsiasi momento ne facciano richiesta, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 39/2010, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di collaborazione alla revisione legale in una società di revisione legale, secondo quanto previsto dal D.M. 8 gennaio 2013, n. 16.

Il revisore inattivo, conseguentemente, non può svolgere la funzione di *dominus* per l'attività di tirocinio prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2010, ma resta comunque iscritto al Registro dei revisori legali, conservando l'anzianità di iscrizione, ed è soggetto al pagamento del contributo annuale previsto dall'art. 21, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo.

Va, infine, ricordato che ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, *"in caso di mancata trasmissione delle informazioni (...), ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 39/2010, i revisori legali e le società di revisione legali sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi"* .

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di accreditamento o per segnalare eventuali problematiche di accesso all'area riservata, si prega di prendere contatti con i servizi di assistenza predisposti ed indicati sul portale internet della revisione legale al seguente indirizzo web: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/> .

Il Ragioniere Generale dello Stato

